



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLE PARI OPPORTUNITÀ N. 13 DEL 2012 - ANNO 2023 -

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Finalità*

1. Questi Criteri hanno la finalità di favorire i progetti volti al contrasto delle discriminazioni tra donne e uomini e al contrasto della violenza sulle donne intervenendo in particolare sui modelli culturali e sociali e promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale.

Articolo 2 *Progetti d'interesse per le scuole o che le coinvolgono*

1. Gli enti che presentano domanda di contributo per i progetti annuali che coinvolgono istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, devono richiedere la validazione preventiva di tali progetti all'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (di seguito IPRASE).
2. Al fine di cui al comma 1, IPRASE definisce, d'intesa con il Dipartimento competente in materia di istruzione, i Criteri e le modalità per l'effettuazione della validazione anche avvalendosi del proprio Comitato Tecnico Scientifico.
3. IPRASE effettua la validazione e la comunica entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
4. Gli enti di cui al comma 1 devono considerare la tempistica di cui al comma 3 al fine di presentare la domanda di contributo corredata dalla validazione di IPRASE entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 6 per i progetti.
5. La validazione di cui al comma 1 costituisce requisito per l'ammissibilità della domanda di contributo e non assicura la concessione dello stesso.
6. I progetti che coinvolgono le istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, sono valutati secondo i Criteri previsti dal capo II.

Articolo 3 *Obbligo d'informazione e utilizzo di strumenti di informazione non discriminatori*

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale rendendo visibile il logo della Provincia con la dicitura “con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento” solo dopo formale concessione del contributo. In caso di mancata apposizione o di scorretto utilizzo del logo, è prevista la decadenza dal contributo come indicato dall’articolo 14, comma 2.
2. Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ecc.) utilizzati nello svolgimento del progetto devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere contenuti discriminatori. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, in sede di rendicontazione, la decadenza dal contributo e la segnalazione, ai sensi dall’articolo 11 della legge provinciale n. 13 del 2012, alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

CAPO II

CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI ANNUALI

Articolo 4

Soggetti beneficiari e partenariato

1. Possono beneficiare dei contributi in base a questi Criteri gli enti senza scopo di lucro che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento.
2. Il richiedente può presentare domanda di contributo in partenariato con uno o più enti pubblici e privati con sede legale o operativa in provincia di Trento.
3. In caso di partenariato, il richiedente diviene soggetto capofila del progetto e riveste il ruolo di referente nei confronti della Provincia, intrattenendo con quest’ultima ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario.
4. Al partenariato è attribuito uno specifico punteggio in sede di valutazione come indicato nell’allegata Tabella 1.
5. Il partner deve svolgere una parte attiva all’interno del progetto, da descrivere in maniera dettagliata in apposite lettere di intento da allegare alla domanda sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner, pena la non considerazione del ruolo del partner.
6. Non sono considerati partner i soggetti che dichiarano una mera condivisione del progetto nonché i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.
7. Ciascun richiedente può presentare un solo progetto nell’anno di riferimento.

Articolo 5

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti con ricadute in ambito provinciale, che perseguono uno o più dei seguenti scopi:
 - a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - b) attuare interventi specifici per contrastare le discriminazioni tra donne e uomini e/o per ridurre gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la realizzazione delle pari opportunità

- tra donne e uomini;
- c) promuovere iniziative per prevenire e contrastare la violenza sulle donne;
 - d) promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare;
 - e) sostenere l'equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
 - f) promuovere la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo;
 - g) promuovere l'adozione di iniziative di informazione e formazione a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto tra uomini e donne e a contrasto di ogni forma di violenza sulle donne;
 - h) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini, attraverso studi, ricerche e iniziative assimilabili;
 - i) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità.
2. I progetti possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità tra donne e uomini, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, l'economia ed il lavoro, la partecipazione politica, la conciliazione tra vita e lavoro, la cultura, la salute, la violenza contro le donne, la comunicazione, lo sport.
 3. I progetti non possono perseguire scopi di lucro.
 4. I progetti che coinvolgono istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, devono essere corredati della validazione preventiva da parte di IPRASE, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione della domanda, documentazione da allegare

1. Gli enti interessati presentano domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli approvati e pubblicati nella sezione Modulistica del nuovo portale istituzionale della Provincia.
2. Le domande, a pena di irricevibilità, devono essere presentate nel periodo 23 gennaio – 27 febbraio 2023 per progetti da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento a decorrere dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda.
3. Le domande possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:
 - a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare "Contributi pari opportunità. Domanda anno 2023";
 - b) a mezzo posta esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

- c) a mano previo appuntamento presso la UMSE Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità della Agenzia per la coesione sociale (tel. 0461.493839). Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) proposta progettuale e relativo piano finanziario indicante le spese e le entrate relative al progetto;
 - b) in caso di partenariato, lettere di adesione al progetto sottoscritte dai partner pubblici e privati con la descrizione del coinvolgimento attivo nel progetto, e in cui si specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto;
 - c) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto.
 5. La proposta progettuale non può superare il numero di 6 facciate complessive di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non sono valutate le facciate in eccesso.
 6. Gli enti possono chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione della domanda tramite il seguente indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito <https://www.trentinofamiglia.it/Pari-opportunita-e-contrasto-alla-violenza-sulle-donne>.

Articolo 7

Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini dei Criteri sono irricevibili le domande:
 - a. presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 2;
 - b. presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 3;
 - c. prive di sottoscrizione utile, come previsto all'articolo 6, comma 3.
2. Non sono ammissibili le domande di contributo relative a:
 - a) singola iniziativa di sensibilizzazione (ad esempio evento, spettacolo, incontro, ecc.);
 - b) progetti finanziati sulla base di altre leggi provinciali di settore;
 - c) progetti che coinvolgono istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, privi della validazione preventiva da parte di IPRASE, secondo le modalità previste nell'articolo 2.
3. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, comma 1.
4. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti Criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.
5. Il progetto per il quale si chiede il contributo deve indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
6. I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).
2. Il piano finanziario del progetto deve indicare tutte le entrate collegate alla realizzazione delle azioni previste.
3. Le spese di “progettazione” e le spese di “coordinamento e/o rendicontazione” sono ammesse rispettivamente nella misura massima del 10% per ciascuna voce rispetto al costo complessivo del progetto e le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfresco) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo del progetto. In tutti questi casi, qualora siano indicati importi superiori, tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell’eventuale contributo concesso.
4. Le spese per il personale adibito al progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l’identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell’orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.
5. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l’ammontare dell’I.V.A. che può essere posta in detrazione;
 - b) ogni spesa non adeguatamente motivata.
6. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 6, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 9

Istruttoria e approvazione della graduatoria

1. La domanda è istruita dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, di cui all’articolo 4, la completezza e la regolarità dei documenti presentati.
2. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande la Provincia, approva sulla base delle risultanze dell’operato della Commissione, di cui all’articolo 10, la graduatoria tenuto conto della priorità territoriale di cui al comma 8 dell’articolo 10, predisposta in ordine decrescente di punteggio dei soggetti beneficiari e concede il contributo fino alla concorrenza delle risorse.
3. Con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti necessari, nonché in ordine ai progetti non finanziabili.
4. La graduatoria verrà comunicata ai soggetti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito <https://www.trentinofamiglia.it/Pari-opportunita-e-contrasto-alla-violenza-sulle-donne>.

Articolo 10

Valutazione dei progetti annuali

1. La valutazione dei progetti annuali è svolta da un’apposita Commissione composta da un presidente e da almeno due componenti, nominata con specifico provvedimento, successivamente alla scadenza

- del termine per la presentazione delle domande.
2. L'attività di valutazione della Commissione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa e non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.
 3. La Commissione provvede alla valutazione delle proposte progettuali presentate, tenendo conto della loro rispondenza alle finalità dei Criteri, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli indicatori contenuti nell'allegata Tabella 1.
 4. La Commissione attribuisce alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base delle specifiche di seguito indicate.
 5. Non si procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto (punteggio x peso) in riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non raggiunge la soglia di 40.
 6. All'interno della griglia di valutazione costituisce ulteriore punteggio il possesso della certificazione "Family in Trentino", della certificazione "Family Audit" e della certificazione "Family Audit Executive" da parte dell'ente richiedente o capofila.
 7. Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato nell'ordine nelle voci A e B, di cui all'allegata Tabella 1.
 8. Per assicurare la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini su tutto il territorio provinciale, compatibilmente con l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, viene garantito in via prioritaria il finanziamento di un progetto per ciascun distretto famiglia, istituito dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", o ove non presente un distretto famiglia, Comunità e territorio Val d'Adige, tenendo conto del luogo prevalente di realizzazione del progetto che deve essere chiaramente indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda, pena la non applicabilità del criterio di priorità. E' finanziato il progetto che in ciascun distretto famiglia o ove non presente un distretto famiglia, Comunità e territorio Val d'Adige, ottiene il miglior punteggio in sede di valutazione.
 9. Il territorio di realizzazione del progetto (Distretto famiglia o Comunità e territorio Val d'Adige) dichiarato in sede di domanda è vincolante per la successiva realizzazione delle attività di progetto, e ci deve essere correlazione tra i destinatari diretti ed indiretti coinvolti e il territorio dichiarato, pena la non applicabilità del criterio di priorità territoriale.
 10. La Commissione redige la graduatoria dei progetti tenuto conto della priorità territoriale di cui al precedente comma 8, predisposta in ordine decrescente di punteggio che viene approvata dalla Dirigente della struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.
 11. Se dopo l'applicazione dei Criteri di cui al comma 8 risultano ancora disponibili risorse finanziarie si procede al finanziamento di altri progetti scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 12. Se le risorse non sono sufficienti a coprire l'entità del contributo dell'ultimo progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale.
 13. Il progetto ammesso a contributo può essere avviato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e deve in ogni caso essere concluso entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 11

Ammontare del contributo

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario presentato. La percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.

2. Il contributo per ciascun progetto non può comunque eccedere la somma complessiva di Euro 8.000,00.=.
3. I soggetti beneficiari devono porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'articolo 14 dei Criteri.

Articolo 12

Modifiche in corso di realizzazione

1. Le eventuali modifiche dei contenuti progettuali e delle voci del piano finanziario che si intendono apportare al progetto in corso di realizzazione devono essere preventivamente comunicate alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it. L'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. Gli eventuali allegati devono essere in formato PDF/A.
2. Le modifiche sostanziali ai contenuti progettuali devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente.
3. Le variazioni al piano finanziario che concernono compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto ammesso in graduatoria, devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente se superiori al 30% della spesa ammessa e possono consistere sia in incrementi sia in riduzioni delle singole voci di spesa, fermo restando il limite massimo dell'importo concesso.
4. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa nel limite del 30% comportano la rideterminazione, da parte della struttura provinciale competente, del contributo concesso.
5. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa superiore al 30% determinano la decadenza ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariata.

Articolo 13

Modalità di erogazione del contributo

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare la dichiarazione di avvio delle attività alla struttura competente entro 30 giorni dalla data della determina di concessione del contributo, alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it.
2. Su richiesta del soggetto beneficiario, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività è concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo.
3. Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2023. Non è prevista alcuna possibilità di proroga della scadenza delle attività del progetto.
4. L'erogazione del saldo del contributo è disposta dopo la presentazione della rendicontazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) da inoltrare alla struttura

competente in materia di pari opportunità a conclusione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

5. Se in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulta superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso; se risulta inferiore l'importo del contributo è rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo.
6. Se l'importo così determinato risulta inferiore alla quota già anticipata i beneficiari restituiscono le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.
7. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo.

Articolo 14

Verifiche e decadenza dal contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascun progetto finanziato.
2. La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) uso improprio del contributo concesso;
 - b) modifiche sostanziali del progetto iniziale o delle voci del piano finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
 - c) riduzioni della spesa prevista dal piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'avvio delle attività come previsto dall'articolo 13, comma 1, per la realizzazione e la rendicontazione delle attività;
 - e) mancata apposizione o scorretto utilizzo del logo;
 - f) uso di strumenti di comunicazione discriminatori e non rispettosi della dignità della persona;
 - g) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Nel caso di decadenza il beneficiario restituisce le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Tabella 1
Indicatori di valutazione dei progetti presentati

| Area di valutazione | Indicatori | Punteggio | Peso |
|------------------------------|--|-----------|------|
| A) CONTENUTO DEL PROGETTO | A1) Motivazioni del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata (i bisogni relativi alle pari opportunità sono chiaramente espressi? Sono supportati da dati? Sono approfonditi nella loro complessità? Sono declinati nel contesto territoriale coinvolto?) | Da 0 a 8 | 2 |
| | A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei Criteri (l'individuazione degli obiettivi per migliorare le pari opportunità sono coerenti con i bisogni descritti? Come si collocano rispetto alle finalità del bando?) | Da 0 a 8 | |
| | A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata (Le azioni previste sono chiaramente indirizzate a raggiungere gli obiettivi di pari opportunità dichiarati?) | Da 0 a 8 | |
| B) IMPATTO DEL PROGETTO | B1) Destinatari: si valuta la chiara individuazione dei destinatari finali e la correlazione tra i destinatari diretti ed indiretti coinvolti e il territorio dichiarato | Da 0 a 5 | 2 |
| | B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza | Da 0 a 5 | |
| C) PARTENARIATO | C1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente (1 punto per partner) | 0 – 8 | 1 |
| | C2) Certificazione "Family in Trentino" in possesso all'ente richiedente o capofila | 1 | |
| | C3) Certificazione "Family Audit" in possesso all'ente richiedente o capofila | 1,5 | |
| | C4) Certificazione "Family Audit Executive" all'ente richiedente o capofila | 2,5 | |
| D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO | D1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale | Da 0 a 4 | 2 |
| | D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi | Da 0 a 4 | |
| E) PIANO ECONOMICO | E1) Piano finanziario: relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario si valuta la chiarezza e la congruenza dell'ammontare previsto per ogni azione rispetto agli obiettivi del progetto | Da 0 a 3 | 1 |